

Deliberazione n° 2013-420 della formazione ristretta pronunciante una sanzione pecuniaria nei confronti della società Google Inc.*

La Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, riunita nella sua formazione ristretta sotto la presidenza della Sig.ra Claire DAVAL;

Altresì presenti Sig. Jean-François CARREZ, Sig. Claude DOMEIZEL, Sig.ra Marie-Hélène MITJAVILE ed il Sig. Dominique RICHARD, membri;

OMISSIS

A seguito di deliberazione, ha adottato la seguente decisione:

I. Ricostruzione dei fatti

Il 24 gennaio 2012, la società Google Inc. (di seguito «Google» o «la società») con sede negli USA all'indirizzo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ha annunciato il suo progetto di riunire una sessantina di regole relative alla riservatezza applicabile a tutti i suoi servizi in un solo documento denominato «regole di riservatezza» o «politica di riservatezza». La società ha indicato la sua intenzione di mettere online queste nuove regole a partire dal 1° marzo 2012.

A seguito di questo annuncio, il gruppo di coordinamento delle autorità europee per la protezione dei dati personali noto come «gruppo dell'articolo 29» o «G29» ha deciso di valutare le conseguenze di tale progetto relativamente alla protezione dei dati personali dei cittadini dell'Unione Europea tenute conto le disposizioni della Direttiva 95/46/CE. La principale preoccupazione si riferiva alla definizione dell'impatto del citato progetto di nuove regole, ed alla combinazione dei dati degli utenti che la società raccoglie.

Pertanto, il G29 ha deciso di creare un gruppo di lavoro *ad hoc* ed ha conferito all'autorità francese per la protezione dei dati personali («il CNIL» o «la Commissione») l'incarico di interloquire con Google nel quadro di tali lavori.

Il 2 febbraio 2012, il G29 ha informato la società di tale decisione, chiedendogli di sospendere il progetto di fusione in attesa delle sue conclusioni, richiesta rifiutata.

Si sono verificati molti cambiamenti, in particolare nel quadro dei questionari, inviati alla società il 16 marzo ed il 22 maggio 2012.

A seguito di questa discussione, il G29 ha ritenuto che la società non si fosse conformata alle esigenze della direttiva 95/4/CE. Pertanto una comunicazione sottoscritta dalle 27 autorità che compongono il G29 è stata indirizzata in tal senso alla società il 16 ottobre 2012, mediante la quale venivano formulate delle raccomandazioni pratiche tese ad indirizzare la società verso una messa a norma. Il 21 novembre 2012, la CNIL ha, a nome del G29, invitato la società a conformarsi alle raccomandazioni del G29 prima del 15 febbraio 2013.

A seguito di ulteriori contatti, la società ha incontrato, presso la sede della CNIL, dei rappresentanti della «taskforce» costituita dalle autorità per la protezione dei dati personali inglese, spagnola, francese, olandese, italiana e Lussemburgo. Tramite comunicazione del 26 marzo del 2013, la società si è impegnata ad adottare delle nuove misure per migliorare la protezione dei dati personali dei suoi utenti.

Prendendo atto dell'analisi del G29 e delle sue conclusioni, e considerando che le dichiarazioni di Google non erano tali da assicurare una messa a norma relativamente al quadro normativo francese, la Presidente della Commissione, con decisione datata 29 marzo 2013, ha deciso di aprire un procedura di controllo sulla base dell'art. 44 della Legge n° 78-17

***Il presente documento non rappresenta una traduzione ufficiale, si declina qualsiasi responsabilità in merito ad omissioni, o inesattezze/errori eventualmente presenti. www.giulianodeluca.it**

del 6 gennaio 1978 ed incaricato il Segretario Generale della Commissione di effettuare le conseguenti verifiche.

A seguito di ciò, la Presidente ha ritenuto che la società contravveniva a numerose disposizioni della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978. Pertanto ha diffidato e messo in mora, il 10 giugno 2013, ad adottare varie misure al fine di conformarsi a suddette disposizione entro un termine di tre mesi.

Conformemente all'art. 46 paragrafo 3 della Legge, la Presidente ha chiesto all'ufficio della Commissione di pronunciarsi sull'opportunità di rendere pubblica la messa in mora.

Il 13 giugno 2013, l'ufficio, regolarmente composta dalla Presidente e dai due Vicepresidenti della Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13-1 della Legge, ha ordinato la pubblicazione basandosi sulla gravità degli inadempimenti rilevati e dei conseguenti rischi per i diritti fondamentali delle persone coinvolte, tenendo anche presente dello stato e delle dimensioni del soggetto in causa, leader mondiale sul mercato della ricerca delle informazioni tramite internet e della fornitura dei servizi collegati, e conseguentemente del numero di persone interessate dal trattamento (diversi milioni sul territorio nazionale).

Nella sua risposta alla messa in mora, la società ha dichiarato che la Legge francese, nello specifico la Legge del 6 gennaio 1978, non era applicabile ai trattamenti in causa e che la CNIL non era pertanto competente per attivare una procedura repressiva in tale contesto; inoltre contestava ogni difformità che gli era stata addebitata.

Sulla base di tale risposta, la Presidente della Commissione ha incaricato il Sig. Jean MASSOT, membro della CNIL, in qualità di relatore, al fine di attivare una procedura contro la società sulla base dell'articolo 45 della Legge 6 gennaio 1978, che dispone:

«1. - La Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà può (...) mettere in mora il responsabile affinché cessi la violazione in un lasso di tempo determinato.

Se il responsabile di un trattamento non si conforma alla messa in mora a lui indirizzata, la Commissione può pronunciare contro di lui, dopo una procedura in contraddittorio, le seguenti sanzioni:

1° Una sanzione pecuniaria, nelle condizioni previste dall'articolo 47, ad eccezione del caso in cui il trattamento sia messo in opera dallo Stato; (...) ».

A seguito della sua istruttoria, il relatore ha notificato alla società un rapporto in cui si chiedeva alla formazione ristretta della CNIL di pronunciarsi a favore di una sanzione pecuniaria di 150.000 €, chiedendo altresì che la decisione fosse resa pubblica. Tale rapporto veniva inoltrato a mezzo posta in data 11 ottobre 2013, e ricevuto il 14 ottobre 2013, con copia notificata alla società Google France tramite posta l'11 ottobre 2013, ricevuta il 14 ottobre 2013.

A supporto della sua richiesta, il relatore ha ritenuto che la società non aveva soddisfatto la messa in mora pronunciata dalla Presidente della CNIL, e che si era resa responsabile di numerose violazioni della Legge del 6 gennaio 1978.

La comunicazione di notifica allegata al rapporto informava inoltre la società che il suo dossier sarebbe stato messo all'ordine del giorno della formazione ristretta del giovedì 19 dicembre 2013 delle ore 14.30.

La società ha inviato delle osservazioni scritte sul rapporto tramite una comunicazione del suo consiglio, in data 13 dicembre 2013. Nel corso della sessione della formazione ristretta della CNIL del giovedì 19 dicembre 2013, la società ha integralmente reiterato verbalmente le sue osservazioni difensive.

La società ha fondamentalmente concluso per l'inapplicabilità della Legge del 6 gennaio 1978 ai fatti di specie e per l'incompetenza della CNIL relativamente alla messa in mora ed alla procedura di sanzione. Senza mettere in discussione i fatti contestati, la società ha inoltre contestato che il complesso dei dati personali trattati rientrasse nella definizione di dati personali di cui alla Legge, così come il complesso delle omissioni che gli erano state addebitate.

In base al rapporto ed agli elementi dell'istruttoria, delle comunicazioni della società e delle osservazioni verbali formulate in udienza, la formazione ristretta ha adottato la seguente decisione:

II. Motivi della decisione

1. Sulla contestazione della società in merito all'applicabilità della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 e della competenza della CNIL

L'articolo 5 della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 inserisce nell'ambito di applicazione della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 «i trattamenti di dati a carattere personale:

- 1°) il cui Titolare abbia sede su territorio francese. Il titolare di un trattamento che esercita una attività sul territorio francese nel quadro di una attività, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è considerato come stabilito;

- 2°) il cui Titolare, pur non essendo stabilito in territorio francese o in altro stato membro della Comunità Europea, ricorre a mezzi di trattamento situati sul territorio francese, ad esclusione dei trattamenti effettuati al solo fine di transito su tale territorio o su quello di un altro Stato membro della Comunità Europea».

Nelle documentazione presentata, la società Google Inc. contesta l'applicabilità della Legge n° 78-17 del gennaio 1978. Sostenendo che i trattamenti effettuati nel quadro della politica di riservatezza in questione sono posti in essere nella sua sola ed unica responsabilità e che le condizioni di applicabilità della Legge definite da tale articolo sono insussistenti.

La società sostiene che i servizi ai quali sono ricorsi gli utenti residenti sul territorio francese sono esclusivamente forniti dalla società Google Inc. con sede negli Stati Uniti. Sostiene dunque che la società Google France non esercita alcuna attività effettiva in riferimento al trattamento di dati personali effettuati dal Google Inc.; non costituendo dunque una «sede» ai sensi dell'art. 5-1-1°) della Legge. Essa sostiene allo stesso tempo che, in questa ipotesi, non ricorre ad alcun mezzo di trattamento situato in Francia.

a) Sulla nozione di stabilimento

La formazione ristretta rileva innanzitutto che la società Google France SARL partecipa in modo effettivo alle attività legate al trattamento di dati relativi agli utenti dei suoi servizi.

Essa rileva a questo riguardo che l'attività di pubblicità online, che costituisce una contropartita alla messa a disposizione gratuita da parte della società dei suoi servizi agli utenti, e che rappresenta la maggior parte dei guadagni, è strettamente collegata al trattamento di dati personali degli utenti. In effetti, proprio grazie alla notevole quantità di dati di cui essa dispone, la società può garantire agli inserzionisti un target pubblicitario di grande precisione, che si avvicina molto ai centri di interesse delle singole persone.

La formazione ristretta rileva a tale proposito che tra le attività della Società Google France dichiarate nel 2003 al Registro del commercio e delle società figurano in particolare «*l'intermediazione in materia di vendita di pubblicità online, la promozione in tutte le forme di pubblicità online e la promozione diretta di prodotti e servizi e la realizzazione di centri di trattamento di informazioni*».

E' proprio alla luce dell'importanza di queste attività localizzate in Francia che la società Google France può essere considerata come uno stabilimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978, per i trattamenti aventi fine di pubblicità. La circostanza che le operazioni tecniche di trattamento dei dati avvengano al di fuori della Francia, ed in particolare negli Stati Uniti, non incide minimamente su questa qualificazione.

b) Sulla nozione di mezzo di trattamento

Comunque, pur volendo considerare, come sostiene la società, che solo la società Google Inc. è titolare del trattamento, senza che le altre sedi partecipino a tale trattamento, la formazione ristretta ritiene che la Legge del 6 gennaio 1978 sia applicabile, in quanto la società Google Inc. ricorre a mezzi di trattamento sul territorio nazionale.

La società sostiene che essa non «ricorre a mezzi di trattamento» sul territorio francese.

- In modo generico, sostiene che l'interpretazione del relatore relativamente alla nozione di mezzo di trattamento sarebbe eccessiva. Secondo essa, la direttiva 95/46/CE non si riferisce ai titolari di trattamento non-europei le cui attività sono in concreto effettuate sul territorio di uno stato membro. A questo proposito, essa sostiene che non mira ad applicarsi ai trattamenti effettuati sui computer e terminali mobili degli utenti per mezzo dei cookies o di dispositivi simili.

A tale riguardo, la formazione ristretta rileva che la nozione di «mezzo di trattamento» deve essere interpretata alla luce del considerando 18 della direttiva 95/46/CE, che precisa l'intenzione del legislatore comunitario in merito all'inserimento di tale nozione nel testo: *«considerando che lo stabilimento, in un paese terzo, del titolare del trattamento di dati non deve costituire un ostacolo alla protezione delle persone previsto dalla presente direttiva; che, in questo caso, conviene sottomettere il trattamento di dati effettuato alla legge dello stato membro in cui i mezzi utilizzati per il trattamento dei dati in causa sono situati e di adottare delle garanzie affinché i diritti e le obbligazioni previste dalla presente direttiva siano effettivamente rispettati (...)*».

Il legislatore comunitario mirava ad evitare che la protezione prevista per i cittadini europei fosse aggirata dal fatto che la sede del titolare del trattamento fosse in un paese non membro dell'Unione Europea. Conseguentemente ha scelto una legislazione neutra dal punto di vista tecnologico, considerando che *«il campo di questa protezione non deve (...) dipendere dalle tecniche utilizzate, in caso contrario sussisterebbero gravi rischi per le disposizioni»* (considerando 27).

E' con riguardo all'insieme di queste disposizione che la formazione ristretta deve rilevare i fatti contestati.

-In concreto, la società contesta specificamente che i cookies, presi singolarmente, possano essere considerati come dei mezzi di trattamento. Secondo la società, un cookie non sarebbe che un file di testo, un tipo di marcatore che sarebbe letto, e che non corrisponderebbe ad un mezzo di trattamento propriamente detto. Di conseguenza non si potrebbe procedere ad alcun trattamento di dati sul computer dell'utente né esercitare alcun tipo di controllo.

E' fuori dubbio che un file di testo, di per sé, non costituisca un trattamento. Nonostante ciò, la formazione ristretta rileva che tanto la lettura quanto la scrittura di informazioni sul browser installato sul terminale dell'utente sono effettuati dall'intermediario dei cookies, al fine di raccogliere informazioni di cui la società sarà l'unica destinataria.

A tal proposito, l'articolo 2 della legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 qualifica come trattamento qualsiasi operazione di raccolta, registrazione, consultazione, estrazione comunicazione tramite trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione. Pertanto, l'accesso alle informazioni relative all'utente dal vettore del cookie e la loro lettura costituiscono dei trattamenti ai sensi del citato articolo.

Inoltre, l'articolo 32-II della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 impone in modo esplicito un obbligo preventivo di informazione in capo al titolare relativamente a *«tutte le azioni tese ad accedere, tramite trasmissione elettronica, a delle informazioni che si trovano sui dispositivi di comunicazione elettronica, o ad inserire delle informazioni in tali dispositivi»*, essendo espressamente qualificato come titolare del trattamento dal testo. Ne consegue che, tutti i mezzi che permettono di effettuare tali azioni devono essere qualificati come «mezzi di trattamento» ai sensi della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978.

Questa disposizione esprime il desiderio del legislatore europeo presente nell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2002/58/CE modificato dall'articolo 2 della direttiva 2009/136/CE che dispone che *«l'archiviazione di informazioni o la possibilità di accesso ad informazioni già archiviate nei dispositivi di un abbonato o di un utente non sono consentiti a meno che l'abbonato o l'utente non abbia fornito il suo consenso, dopo aver ricevuto, nel rispetto della direttiva 95/46/CE, una informativa chiara e completa, tra l'altro sulle finalità del trattamento»*. Essendo, il campo di applicazione della direttiva 95/46/CE, limitato ai trattamenti di dati a carattere personale, con esclusione di tutti gli altri trattamenti, il riferimento a tale testo così come alle finalità di trattamento operate porta ad interpretare questa disposizione come

qualificante tutta l'attività di archiviazione o di lettura di informazioni da parte dell'intermediario dei cookies come trattamento di dati personali.

Di conseguenza, l'insieme di dispositivi informatici usati in queste attività di scrittura o lettura – ivi compresi i cookies o strumenti simili – devono essere considerati come mezzi di trattamento.

- La società sostiene che il riferimento al termine di «mezzi di trattamento» nei testi applicabili implica a contrario **l'esercizio di un livello di controllo sostanziale**, vale a dire la capacità di controllare l'utilizzo dei mezzi di trattamento per propri fini.

Quindi, secondo la società, sono gli stessi utenti a ricorrere ai loro mezzi di trattamento, ossia ai loro dispositivi, per accedere ai servizi online che essa fornisce, dal momento che essi controllano i componenti dei loro terminali e la connessione/disconnessione da Internet, così come essi decidono il tipo di servizio che vogliono utilizzare e la finalità di tale utilizzo.

La formazione ristretta ritiene che questa argomentazione sia infondata.

In effetti, è indubbio che la società eserciti un controllo sufficiente, adeguato, sui mezzi di trattamento summenzionati, indipendentemente dal servizio che essa fornisce agli utenti interessati.

Sebbene questi ultimi possano effettivamente decidere di spegnere i loro terminali o di interrompere la connessione Internet, la società dal canto suo ha il controllo totale dei dispositivi di archiviazione o di accesso ad informazioni che, come i cookies, si trovano nel terminale degli utenti. L'inserimento di questi dispositivi dipende dalla decisione della sola società, che allo stesso tempo stabilisce la finalità della raccolta e la natura dei dati che otterrà tramite questo vettore. Essa di conseguenza esercita un controllo sostanziale e sufficiente su questi mezzi di trattamento.

- Infine, la società contesta alla Commissione l'interpretazione della direttiva 95/46/CE e della legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 basandosi sul criterio della **localizzazione degli utenti** che, pur essendo prevista dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2012, non è applicabile al diritto francese.

Anche questa contestazione deve essere considerata infondata. Nel caso specifico, la localizzazione degli utenti non costituisce un criterio di applicazione della legge ma un elemento di fatto che consente di determinare la localizzazione dei mezzi di trattamento, essendo l'una e l'altra riferiti in maniera unitaria alle tecnologie utilizzate.

La società Google Inc. pertanto ha fatto ricorso a mezzi di trattamento sul territorio francese.

- Da quanto precede ne consegue che la società è soggetta all'applicazione della legge francese e pertanto alla competenza della CNIL, tanto se si faccia riferimento ai mezzi che essa utilizza in Francia per trattare i dati personali degli utenti quanto per la sua sede sul territorio nazionale.

2. Sulla qualificazione preventiva qualificazione dei dati soggetti alle regole di riservatezza, come dati personali ai sensi della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978.

La società contesta che l'insieme dei dati degli utenti che essa tratta sotto l'egida delle regole di riservatezza contestate possano essere considerati come dati personali ai sensi dell'articolo 2 della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978, che dispone che *«costituisce dato personale qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con riferimento ad un numero identificativo o a più elementi che gli appartengono. Per determinare se una persona sia identificabile, occorre considerare l'insieme dei mezzi utili a consentire la sua identificazione di cui dispone o ai quali può avere accesso il titolare del trattamento o un altro soggetto»*.

Secondo la società, i dati che essa raccoglie presso i titolari di un account Google sarebbero i soli dati personali ai sensi della Legge. Gli altri dati da essa raccolti e trattati per lo svolgimento della sua attività online non rientrerebbero in tale definizione e non sarebbero dunque soggetti al campo di applicazione della Legge.

Essa contesta nello specifico che gli indirizzi IP possano costituire dati personali, anche qualora fossero associati ai dati dei cookies PREF, pertanto essa non disporrebbe di alcuno strumento utile per consentirle di ricollegare questi elementi ad una persona identificata o identificabile.

Compete dunque alla formazione ristretta di pronunciarsi su questa qualificazione che condiziona l'applicabilità della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 alla fattispecie contestata.

A tal fine, è opportuno prendere in considerazione la natura e le caratteristiche delle tre categorie di utenti della società.

a) Categorie di persone interessate

- Una prima categoria di dati corrisponde agli utenti detti «autenticati», vale a dire le persone che, per accedere ad un servizio il cui funzionamento si basa sulla creazione di un account (ad esempio un account Gmail, Google+, Google Play o Google Docs), si sono preventivamente autenticati tramite una interfaccia *ad hoc* («account Google»).

I dati contenuti in questo account sono notoriamente i seguenti; nome, cognome, dati per la verifica della password, nome utente, data di nascita, sesso, nazionalità, eventualmente indirizzo email alternativo, numero di telefono, foto del profilo pubblico della persona, carta di credito, ecc. La società ha accesso anche alla lista delle applicazioni installate su un terminale Android, la casella di posta elettronica ed il complesso di messaggi associati, le foto (servizio «Picasa») e i documenti (servizio «Google Drive» o «Docs») in possesso dell'utente, i dati di localizzazione del terminale mobile, i parametri del terminale e del browser, gli identificativi univoci come il numero IMEI, le visite di siti terzi, ecc.

I dati generati dall'utilizzo dei servizi di Google da parte di un utente autenticato sono accessibili a tutti, compresi coloro ai quali non è richiesta autenticazione preventiva.

- Una seconda categoria di dati si riferisce alle persone che accedono ad un servizio offerto dalla società senza autenticazione preventiva tramite account Google. Questi utenti, detti «non autenticati» si suddividono in due sotto-categorie:
 - Gli utenti «attivi non autenticati», che ricorrono ad un servizio della società per il quale non sia necessario procedere ad una autenticazione preventiva. Tra questi servizi figurano Google Search, Google Maps e YouTube.

I dati risultanti dall'utilizzo di questi servizi variano in base alla loro natura. I dati raccolti sugli utenti del motore di ricerca sono i termini della ricerca, l'indirizzo IP dell'utente, le sue preferenze (opzioni di lingua, ecc.), le informazioni derivanti dai due cookies installati dal servizio (denominati PREF e NID), che contengono loro stessi molti dati, tra cui identificatori univoci. Sono contemporaneamente raccolti i dati derivanti da funzionalità specifiche del servizio, che permettono di rilevare le modalità di utilizzo a distanza (es: la velocità di digitazione dell'utente tramite la funzionalità «Google Suggest»). Dati di diversa natura scaturiscono dai servizi YouTube e Google Maps (localizzazione, ecc.).

A partire dall'indirizzo IP e dagli identificativi presenti nei cookies installati sui terminali dell'utente, la società lo riconoscerà automaticamente quando questo utilizzerà altri servizi Google. La società pertanto assocerà i dati derivanti da questi servizi con quelli derivanti da servizi utilizzati in precedenza.

Ora, è incontestabile che le possibilità di identificazione delle persone aumentano progressivamente intensificandosi l'incrocio dei loro dati, in particolare le modalità delle loro ricerche in Google Search – come ha dimostrato il caso noto come «AOL Stalker» del 2006. Sarà sufficiente che l'utente faccia apparire la sua identità una sola volta in occasione dell'utilizzo di uno dei servizi liberamente accessibili di Google (ad esempio nell'ipotesi di «autoricerca» o «autogoogling», vale a dire una ricerca che utilizza come termini il proprio nome e cognome) affinché questa sia definitivamente associata ai dati che la sua navigazione ha precedentemente generato.

- Gli utenti definiti «passivi», vale a dire coloro che di per sé non ricorrono ad un servizio Google, per per i quali la società comunque raccoglie dei dati in modo indiretto. Nel momento in cui questi utenti navigano su dei siti facenti parte del circuito pubblicitario Google, la società raccoglie i loro indirizzi IP, i siti su cui si trovano, così come gli identificativi univoci presenti in cookies specifici denominati DoubleClick.

Questo è il caso che si verifica quando questi utenti si collegano a siti internet terzi che si avvalgono di servizi Google per controllare il traffico (Google Analytics), per proporre della pubblicità mirata ai loro visitatori in funzione dei loro profili (Google Adwords), fornire una mappa (Google Maps), ecc.

Questa raccolta si verifica anche quando una persona invia una mail ad un utente del servizio Gmail: sebbene il mittente non sia un utente Google, il contenuto del suo messaggio sarà scansionato dalla società, che farà apparire della pubblicità mirata accanto al messaggio che riceverà il destinatario.

Ugualmente, Google propone ai webmaster di inserire un pulsante «+1» sui loro siti per consentire agli utenti di raccomandare degli articoli o delle pubblicazioni sul social network Google+ sul quale hanno aperto un account. Nel momento in cui l'utente accede su uno di questi siti, la società viene a conoscenza del semplice fatto della comparsa di questo pulsante, che comporta automaticamente all'invio ed alla lettura dei cookies, senza che ci sia nemmeno il bisogno che l'utente effettui il click. Questa informazione avviene tramite i cookies NID, PEF e UserID per quanto riguarda gli utenti autenticati, tramite i cookies NID e PEF per gli utenti attivi non autenticati, e tramite il solo cookie NID per gli utenti passivi. Gli utenti, quale che sia la categoria, saranno identificati nuovamente quando visiteranno lo stesso sito o un altro sito in cui figurì il pulsante +1.

Così, i dati relativi ai visitatori di siti terzi sui quali opera la regia pubblicitaria di Google sono l'indirizzo IP dell'utente, il nome del sito e l'identificativo unico presente nel cookie DoubleClick, che servono a migliorare la pertinenza della pubblicità mostrata. Avendo a disposizione questo cookie identificativo ed il suo indirizzo IP, la società potrà riconoscere l'utente in occasione di successive visite di siti partner DoubleClick, al fine di indirizzargli pubblicità personalizzate, in funzione dell'analisi del suo comportamento di navigazione.

- Inoltre, un utente potrà avere alternativamente, o combinare le tre suddette qualificazioni. Ad esempio, i dati relativi ad una persona che si sarà «autenticata» all'inizio di una sessione di navigazione (es: per collegarsi al suo account Gmail) saranno associate a quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi Google senza che sia necessaria una autenticazione preventiva, essendo questa associazione possibile grazie all'utilizzo tramite il browser dell'utente del cookie PEF che è comune sia per i servizi con autenticazione che per quelli senza autenticazione.

Aumentando la sua conoscenza dell'utente, la società gli può proporre dei servizi supplementari. A titolo esemplificativo, un utente autenticato con cronologia web attiva potrà selezionare delle previsioni di ricerca basate sulle ricerche effettuate precedentemente nei parametri della funzionalità Google Suggest. In cambio, la società valorizzerà l'informazione raffinando il suo modello pubblicitario.

b) Sull'applicazione della nozione di dati personali al caso di specie

In base a quanto detto in precedenza, la formazione ristretta ritiene che la società realizza una raccolta di dati personali a tutti gli effetti secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Legge del 1978.

In primo luogo, si rileva che la società non contesta il fatto che, in numerosi casi, tratta dei dati con capacità di identificazione diretta. Difatti i dati che appaiono negli accounts personali aperti per la fornitura di servizi agli utenti «autenticati» costituiscono, senza alcun dubbio, dati personali. Il legame esistente tra queste informazioni di identificazione dell'utente e i cookies associati al suo indirizzo IP ha la conseguenza di attirare l'insieme di dati corrispondenti nella sfera dei dati direttamente identificanti.

In secondo luogo, è esatto dire che i dati raccolti in occasione della navigazione degli utenti non autenticati (attivi o passivi) non può essere automaticamente considerata come «direttamente identificate» in quanto, presi isolatamente, si riferiscono esclusivamente al terminale (fisso o portatile) o al solo browser dell'utente, non identificato.

Di conseguenza, è opportuno ricordare che i legislatori europei e francesi hanno stabilito una concezione ampia della nozione di dato personale, che può avere capacità di identificazione diretta o indiretta. Pertanto, la possibilità di «*identificare*» una determinata persona a partire da identificativi specifici o da un insieme di elementi che gli appartengono induce a considerare questi ultimi come dati personali.

La formazione ristretta rileva, a questo proposito, che il solo ed unico obiettivo perseguito dalla società consiste nella raccolta del massimo di elementi delle singole persone al fine di ottimizzare la valorizzazione dei loro profili sul piano pubblicitario. Il suo modello economico non richiede dunque di conoscere il nome, il cognome, l'indirizzo o altri elementi identificanti delle persone, che non sono necessari per riconoscerli in occasione dei successivi utilizzi dei servizi che saranno effettuati.

Tuttavia, gli elementi che essa raccoglie a tal fine, che possono essere combinati tra loro come ha previsto la società adottando le sue nuove regole di riservatezza, gli permettono di scegliere con una precisione estrema il comportamento di una macchina e, di conseguenza quello dei suoi utenti, ai quali *in definitiva* riesce ad associare caratteristiche di comportamento quotidiano, interazioni con terzi, centri di interesse, elementi collegati alla personalità, scelte di vita, ecc.

In altre parole, la raccolta di dati detenuti su una sola persona le permettono di profilare sulla base di uno o più elementi. Questi dati devono, in quanto tali, essere considerati come identificativi e non come anonimi.

Comunque, gli identificativi univoci come l'indirizzo IP, sebbene non abbiano un legame diretto con l'identità propriamente detta della persona, consentono alla società di attribuirgli l'insieme di dati derivanti dal suo utilizzo dei servizi, che siano o non siano autenticati, in maniera tale che risulta impossibile considerarli come non identificanti, almeno in modo indiretto.

La qualificazione di dati personali può quindi essere applicata non soltanto all'indirizzo IP ed ai dati raccolti dal vettore di cookies, ma anche a tutti i tipi di identificativi univoci, che siano riferiti ad un terminale o ad un suo componente, il risultato generato da un'impronta nel caso di «*fingerprinting*», o ancora l'identificativo generato da un software o da un sistema operativo.

Questa qualificazione si impone tanto più che, come indicato precedentemente, basta che l'utente si identifichi una sola volta su un servizio della società (ad esempio Gmail) affinché l'insieme della sua seguente navigazione sia associata al suo profilo direttamente identificante.

La formazione ristretta ritiene conseguentemente che la società effettua, senza distinzione, un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2 della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978, che si tratti di utenti autenticati o non autenticati.

3. Sull'omessa informativa

L'articolo 32-I della Legge del 6 gennaio 1978 prevede che «*La persona presso la quale sono raccolti i dati personali che la riguardano è preventivamente informata, salvo il caso in cui sia stata già informata in precedenza, dal titolare del trattamento o da un suo responsabile:*

- 1° dell'identità del titolare del trattamento, e se applicabile, di quella del suo rappresentante;*
- 2° della finalità perseguita dal trattamento al quale i dati sono destinati;*
- 3° del carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento;*
- 4° delle eventuali conseguenze in caso di mancato conferimenti;*
- 5° dei destinatari o categorie di destinatari dei dati;*
- 6° dei diritti riconosciuti e delle disposizioni della sezione 2 del presente capitolo;*
- 7° se applicabile, del trasferimento di dati personali verso stati non membri della Comunità Europea (...).*».

Sul fondamento di questa disposizione, la Presidente della CNIL ha diffidato la società a «*procedere ad informare gli utenti, indipendentemente dalla tipologia, in applicazione dell'articolo 32, in particolare trattandosi di finalità perseguite dal titolare del trattamento già operanti*».

- La società ritiene di non dover adempiere alla legge su questo punto.

Essa sostiene che le regole di riservatezza e supporto di informazione che ha messo online sono sufficientemente complete ai sensi dei testi europei e che consentiranno agli utenti di conoscere, oltre all'identità del titolare del trattamento, la finalità, i destinatari dei dati e l'esistenza del diritto di accesso e di rettifica. Inoltre, sostiene che la CNIL non le ha fornito alcuna indicazione concreta quanto alle modifiche da apportare affinché la società potesse mettersi in regola.

Essa sostiene che la semplificazione delle informazioni operata con la messa online della sua politica di riservatezza ha come obiettivo di informare gli utenti con un unico documento, permettendo di rivolgersi ad una gamma di utenti particolarmente ampia.

Essa sostiene infine che il rilascio di informazioni più dettagliate l'avrebbe costretta a conferire un livello di precisione tecnica poco comprensibile per la maggioranza degli utenti, in contrasto con quanto richiesto dal G29 e dalla CNIL, e che sarebbe stato controproducente esigere il mantenimento di regole di riservatezza separate per ciascuno dei prodotti della società, a meno che ciò non fosse giustificato da una regolamentazione specifica (es.: Google Wallet).

Su questo punto, la formazione ristretta ritiene quanto segue.

- L'obbligo di informazione previsto dall'articolo 32 della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 consiste nel fornire informazioni tali da far comprendere come siano trattati i dati personali, ed informazioni effettive e complete riguardo le circostanze della raccolta.

A tale riguardo, il modo in cui sono fornite queste informazioni non ha rilevanza. Pertanto la società era completamente libera di scegliere nuove modalità mediante le quali informare le persone ed abbandonando il principio di una politica di riservatezza distinta per servizio. La validità della scelta della società in merito alla fornitura di una informazione «stratificata», vale a dire mediante un testo unico al quale sono ricollegate informazioni supplementari, più dettagliate, rilasciate su altri supporti, non è contestabile.

Tuttavia, come rilevato nella nota n° 10/2004 del 25 novembre 2004 del G29 (nota WP100), il rilascio di questa informazione «stratificata» deve distinguere due livelli di informazioni: da un lato, le informazioni di primo livello, che sono le più importanti che le persone devono conoscere; dall'altro, le informazioni che non risultano essere di primaria importanza. Queste informazioni devono essere formulate in linguaggio semplice, diretto e non equivoco.

Tra le informazioni essenziali di primo livello ci sono, oltre all'identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento e tutte le informazioni supplementari necessarie al fine di garantire un trattamento lecito nei confronti degli interessati.

A tale riguardo, la società afferma di operare i trattamenti con un'unica finalità, determinata e legittima, conformemente all'articolo 6-2° della Legge, cioè «*la fornitura di servizi Google online ai suoi utenti*» che presenta come una «*esperienza unica ed unificata per l'utente, l'account Google permette agli utenti di accedere a tutti i componenti del servizio Google online con un identificativo ed una password unica*».

Essa presenta questa finalità come la «finalità principale» dei trattamenti effettuati per la fornitura della sua gamma di servizi integrati, arrivando a distinguere le diverse funzionalità, utilità, prodotti, o caratteristiche (vale a dire i diversi servizi offerti). Essa sostiene che questa finalità principale non è evasiva ma risponde all'obbligo di informare gli utenti, pertanto essa aveva operato in modo conforme, anche superiore alle best practices di settore, conformemente all'articolo 32 della Legge.

In via preventiva, la formazione ristretta richiama gli obblighi, in capo alla società, di stabilire le finalità di trattamento di dati che pone in essere (articolo 6-1°) e di informare gli utenti (articolo 32).

La precisione e la chiarezza dell'informazione comunicata agli interessati sono essenziali per permettergli di comprendere le modalità con le quali i loro dati sono raccolti e trattati, consentendogli, ove necessario, di esercitare effettivamente i diritti che gli sono riconosciuti dalla Legge: diritto di opposizione (articolo 40), in particolare attraverso le funzioni offerte a tal fine dalla società (ad esempio il «Google Dashboard»). Il Consiglio di Stato ha evidenziato il legame tra informativa e possibilità di esercizio dei diritti nella sua decisione n° 327916 del 29 settembre 2001 (società Centrapel).

A tale riguardo, la formazione ristretta rileva che i trattamenti di dati che derivanti dalla fornitura di servizi estremamente diversi della società sono molto vari anche in considerazione della diversità dei dati raccolti (dati di geolocalizzazione, corrispondenza, ricerche sul motore, pagamenti tramite Google Wallet, messa on line di informazioni su Google+, messa in linea on ricerca di videos su YouTube, ecc.), e delle diverse tipologie di utente coinvolti nella raccolta di dati.

I servizi offerti dalla società sono dunque diversificati, anche se sono parzialmente integrati e presentati in maniera unitaria. I servizi Google Search, Wallet, Analytics, Maps, Drive, YouTube, ecc. non hanno nulla in comune, se non la possibilità (per i soli utenti autenticati) di collegarsi attraverso un unico account che consente un utilizzo funzionale di servizi di diversa natura per gli utenti, quale che sia il loro stato, in condizioni indeterminate.

Ora, stabilendo nelle sue regole di riservatezza che «i dati da noi raccolti tramite i nostri servizi ci consentono di fornirli, di gestirli, di tutelarli e di migliorarli, sviluppando nuovi servizi e tutelando tanto Google quanto i suoi utenti», la società non fa altro che riferirsi ad un servizio globale, senza precisare le finalità delle categorie di trattamento operato sui dati.

Questa informazione generica non consente all'utente, autenticato o meno, di avere conoscenza delle reali finalità, e di conseguenza dell'ampiezza della raccolta di dati che lo riguardano. Di conseguenza, non gli viene consentito preventivamente di valutare il suo reale interesse, tanto alla ricerca di informazioni aggiuntive ed al modo in cui i suoi dati sono trattati e/o combinati quanto all'esercizio dei suoi diritti, finalizzato al controllo sull'utilizzo dei suoi dati.

Pertanto, occorre definire delle finalità determinate ed esplicite per tutti i trattamenti che sono operati ai sensi dell'articolo 6-1°), la società non rispetta l'obbligo di informare i suoi utenti sulle finalità dei trattamenti operati sui suoi dati.

- Inoltre, al di là di questa mancanza sostanziale di informazione di «primo livello», risulta difficile per l'utente comprendere l'utilizzo che sarà fatto dei suoi dati nel quadro di un servizio specifico e di modificare conseguentemente le sue scelte.

Invece, per arrivare a tale livello di informazione, l'utente dovrà consultare diverse sezioni, i cui titoli non consentono una navigazione fluida.

Ad esempio, per conoscere le categorie di dati che la società raccoglie nell'ambito di uno specifico servizio, l'utente dovrà iniziare dalla rubrica «Regole e principi» per accedere alla rubrica «Regole di riservatezza» (sezione «Dati raccolti»). Se desidera sapere quali strumenti gli consentono di avere il controllo sui suoi dati conformemente a quanto previsto dalla Legge, dovrà accedere, andando indietro alla rubrica «Regole e principi», alla rubrica «Tecnologie e principi». Qui si fa riferimento, tra l'altro, all'utilità Google Dashboard, alla quale tuttavia non è possibile accedere con un link diretto. Non vi si può accedere se non dalla rubrica «Buono a sapersi», a sua volta raggiungibile dalla rubrica «Regole e principi».

Le informazioni fornite agli utenti di questi servizi non sono quindi poste in modo sufficientemente chiaro e centralizzato per soddisfare le esigenze dell'articolo 32-I della Legge.

La società dunque non si è conformata ai termini della diffida e messa in mora su questo punto.

4. Sull'omessa raccolta del consenso degli interessati preventivamente all'inserimento di informazioni nei loro dispositivi di comunicazione elettronica o di accesso a tali informazioni tramite trasmissione elettronica

In base al comma dell'articolo 32 della Legge del 6 gennaio 1978, «*qualsiasi abbonato o utente di un servizio di comunicazione elettronica deve essere informato in modo chiaro e completo, ove non sia stato preventivamente fatto, dal titolare del trattamento o da un suo responsabile:*

- *della finalità di tutte le azioni tendenti ad accedere, tramite trasmissione elettronica, ad informazioni già presenti sui suoi dispositivi di comunicazione elettronica, o ad inserire informazioni su tali dispositivi;*
- *dei mezzi a sua disposizione per opporsi.*

Tale accesso od inserimento non possono essere effettuati se non previo consenso dell'abbonato o dell'utente.

Queste disposizioni non si applicano se l'accesso alle informazioni archiviate nei dispositivi dell'utente o l'inserimento delle informazioni sul dispositivo dell'utente:

- *sono effettuate esclusivamente per consentire o facilitare la comunicazione elettronica;*
- *sono strettamente necessarie per la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica online espressamente richiesto dall'utente».*

E' del tutto evidente in base alle disposizioni citate che l'utente deve ricevere, preventivamente all'inserimento ed alla lettura dei cookies o di tutte le altre tecnologie previste dall'articolo 32-II, una informativa chiara e completa sulle loro finalità e sui mezzi a sua disposizione per opporsi, e che il suo consenso preventivo è necessario affinché possano essere utilizzati dei cookies.

Le disposizioni dei paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 32-II prevedono anche delle eccezioni all'esigenza del consenso preventivo dell'utente in casi limite escludendo del tutto l'inserimento di cookies per fini pubblicitari.

La Presidente della CNIL, considerando che l'informazione fornita dalla società agli utenti non ha soddisfatto le esigenze di chiarezza e completezza richieste dalla legge e che gli utenti non erano stati messi in condizione di esprimere in modo valido il loro consenso preventivo all'inserimento di cookies Google su dei siti terzi, ha diffidato e messo in mora la società «*di indormare gli utenti, indipendentemente dal loro stato, della necessità del loro consenso preventivo prima di inserire informazioni nei loro terminali di comunicazione elettronica o di accedere a tali informazioni tramite trasmissione elettronica*».

In risposta, la società invece sostiene che l'informazione fornita agli utenti è soddisfacente, infatti supera le comuni pratiche di settore. Essa addirittura accusa il relatore di basare le sue argomentazioni su una interpretazione errata della legge e di non aver preso in considerazione le misure informative complementari presenti sui siti Google.fr e YouTube.com, così che la sua posizione si basa su circostanze inesatte.

Allo stesso tempo la società evidenzia la sussistenza di difficoltà interpretative in merito alle modalità di informazione previste dall'articolo 32-II della Legge, come risulta dall'ordinanza del 24 agosto 2011 che traspone la direttiva 2009/136/CE che modifica alcune disposizioni della direttiva 2002/58, nota come direttiva «e-privacy».

Essa ritiene, a questo riguardo, che le esigenze della Commissione sono tali da equivalere a richiedere un consenso espresso dell'utente in vista dell'inserimento o dell'accesso alle informazioni presenti sul suo terminale. Essa sostiene invece che i testi prevedono che il consenso possa risultare «*da parametri propri dei suoi dispositivi di collegamento o da altri dispositivi sotto il suo controllo*», affermando che sul punto la CNIL commette un errore interpretativo della Legge e della direttiva.

- Per quanto precede, la formazione ristretta rileva, in via preventiva, che il considerando 66 della direttiva 2009/136/CE prevede che «*qualora ciò non sia tecnicamente possibile, conformemente alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, il consenso dell'utente al trattamento può essere espresso con l'utilizzo di parametri appropriati di un browser o di un'altra applicazione*».

Il considerando 17 prevede che «*il consenso di un utente o di un abbonato, che si tratti di persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata così come definito e precisato dalla direttiva 95/46/CE. Il consenso può essere dato con tutte le modalità tali da consentire all'utente di esprimere la sua volontà in modo libero, specifico e consapevole, anche barrando una casella nel caso si tratti di un sito internet*».

Pertanto, la nozione di consenso ai sensi dell'articolo 32-II della Legge deve riferirsi tanto ai termini di questo articolo che dell'articolo 2-h) della direttiva 95/46/CE, che dispone che il consenso si intende come «*qualsiasi manifestazione di volontà, libera, specifica ed informata*».

Così che, se è esatto che il consenso richiesto in questo caso può risultare da parametri propri del dispositivo di connessione o con qualsiasi modalità adeguata, bisogna comunque rispettare le tre condizioni previste dal testo, vale a dire: 1) essere preventivo all'inserimento o alla lettura di informazioni sul dispositivo dell'utente, 2) essere conferito previa informativa chiara ed adeguata, 3) acconsentire in modo chiaro e manifesto alle operazioni di trattamento indicate dal titolare.

Nel caso specifico, la formazione ristretta deve verificare che gli utenti siano messi in grado di esprimere un consenso conforme a quanto previsto dalla legge prima che le informazioni siano caricate o lette sui loro terminali. Deve quindi valutare la qualità, la tempestività e le modalità delle informazioni date dalla società relativamente alle finalità perseguite tramite i cookies e le altre tecniche utilizzate.

Su questo punto, la formazione ristretta esprime quanto segue.

- In primo luogo, è stabilito che il caricamento di cookies è realizzato tramite la connessione al servizio che interessa all'utente non preventivamente autenticato tramite account Google («**utente attivo non autenticato**»).

Da questo punto di vista, la società non comunica gli elementi informativi *preventivi* previsti dalla legge prima della registrazione o della lettura delle informazioni sul terminale dell'utente. Conseguentemente non rispetta le esigenze di informazione preventive imposte dall'articolo 32-II della Legge.

- In secondo luogo, la società sostiene che l'informazione fornita all'utente soddisfa le esigenze di chiarezza e completezza richieste dalla Legge. Essa ritiene che la presenza di una sorta di informazioni relative ai cookies associate ad altre notizie permettono di fornire una informazione completa e sufficiente agli utenti, ed in ogni caso conforme, addirittura superiore alle pratiche di settore.

La formazione ristretta, a tal proposito, ritiene che il banner che la società afferma essere una «pratica di settore» appariva su due dei suoi servizi, sicuramente i principali (Google Search e YouTube), ma che mancava su altri servizi altrettanto importanti come Google Maps, Google+, Google Drive o Google Analytics.

Inoltre, l'informazione fornita su questo banner non consente agli utenti dei servizi della società di essere informati in modo sufficientemente preciso circa le finalità perseguite dalla società mediante l'utilizzo dei cookies. In effetti, essa menziona il solo fatto che alcuni cookies sono utilizzati al fine di garantire il «*buon funzionamento dei servizi*». L'informazione in considerazione della sua genericità, non può essere ritenuta in grado di soddisfare l'obiettivo di chiarezza e completezza fissato dalla legge.

E' anche vero che l'utilizzo del metodo di informazione definito «multistrato», adottato dalla società, gli utenti possono avere informazioni complementari cliccando sul relativo link della rubrica «per saperne di più», nel quale sono indicate numerose finalità e varie informazioni complementari. Tuttavia, l'informazione così fornita all'utente risulta generica e non gli consente di associare un tipo di cookie ed una finalità ad un servizio che utilizza. Pertanto, questa informazione non è adeguatamente circoscritta per quanto riguarda i cookies collegati al servizio di cui l'utente si avvale.

Inoltre, la presenza di un pulsante «OK» nel banner lascia pensare agli utenti che possono disporre dell'archiviazione dei cookies sul loro terminale. Invece è stato verificato che il deposito è realizzato indipendentemente dall'effettuazione della scelta, contrariamente a quanto vorrebbe far credere la società.

- In terzo luogo, la società sostiene che il relatore nel suo rapporto non tiene adeguatamente in conto le significative differenze esistenti tra i diversi tipi di cookies.

Essa sostiene che questa distinzione gli consentirebbe di avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 32-II, che prevedono una deroga all'obbligo di consenso preventivo dell'utente nell'ipotesi in cui i cookie o altri dispositivi simili «*serve unicamente per facilitare la comunicazione elettronica*» oppure «*è strettamente necessario per la fornitura di un servizio di comunicazione online espressamente richiesto dall'utente*».

Tuttavia, la formazione ristretta che almeno il cookie PREF è caricato sul terminale dell'utente non appena questo si collega sul sito interessato. Ora, come indica la società nella sezione «per saperne di più», questo cookie sicuramente serve per una questione tecnica, ma ha anche delle finalità pubblicitarie.

Il rispetto dell'articolo 32-II implica dunque che l'inserimento di questo cookie sia realizzato solo a seguito del rilascio di una informativa su questa seconda finalità e all'ottenimento del consenso dell'utente. Le stesse condizioni sono richieste preventivamente all'inserimento di qualsiasi altro cookie che, non rientri nella summenzionata ipotesi di eccezione, avendo altre finalità.

- In quarto luogo, la formazione ristretta rileva che l'impostazione del browser non può essere validamente considerata come modalità di espressione del consenso ai sensi dell'articolo 32-II della legge nella misura in cui l'utente non sia stato preventivamente messo in grado di comprendere la portata di questo consenso.

Ma, tanto il carattere generico dell'informativa fornita nel banner quanto l'inserimento dei cookies sul terminale dell'utente privano quest'ultimo della possibilità di esprimere la sua scelta sull'utilizzo dei cookies sul suo terminale.

In queste condizioni, l'accettazione dell'utilizzo dei cookies da parte dell'utente non potrà essere dedotta dall'esistenza di un parametro preesistente.

- Inoltre, è stato constatato che molti cookies delle società possono essere inseriti e letti sul terminale degli utenti definiti «passivi», i cui dati personali sono comunicati alla società a seguito della navigazione su siti di terzi che si avvalgono di utilità come ad esempio DoubleClick. Questi utenti passivi non possono visualizzare alcun banner informativo, cosa che la società non ha contestato.

La società, a questo proposito, dichiara che l'obbligo di informare gli utenti e di raccogliere il consenso preventivamente all'utilizzo di cookies collegati ai servizi incombe solo sui gestori del sito, rigettando qualsiasi ipotesi di corresponsabilità su questo punto.

A tal riguardo, afferma che il titolare del trattamento opera tramite dei cookies denominati Analytics è il gestore del sito che decide di avvalersi dei suoi servizi al fine di analizzare il traffico, e che essa non agendo in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 35 della Legge, non assume gli obblighi che incombono sui gestori in base all'articolo 32-II.

Inoltre, essa invoca il fatto che i contratti conclusi con i gestori dei siti pongono esplicitamente a carico di questi ultimi l'obbligo di fornire agli utenti le informazioni necessarie all'utilizzo dei servizi. Dunque essa non potrebbe essere considerata responsabile in caso in cui i gestori abbiano fornito una informazione inadeguata o non abbiano raccolto il consenso preventivo.

Pertanto, la società non contesta il fatto che utilizza i dati degli utenti del servizio Analytics per realizzare statistiche di settore ed elaborare tali dati per migliorare i suoi servizi. Difatti, nelle condizioni generali del servizio Analytics, dichiara che la società si riserva l'utilizzo dei dati prodotti da parte sua e delle società collegate.

La società pertanto effettua una serie di trattamenti dei dati Analytics per conto proprio, che non possono essere quindi considerati come sub-trattamento reso ai clienti. In conseguenza della qualità di titolare del trattamento che riveste in questo contesto, è tenuta agli obblighi imposti dall'articolo 32-II relativamente alla parte di trattamenti per i quali stabilisce le finalità ed i mezzi, e che non competono quindi ai gestori del sito.

In qualità di sponsor, i gestori dei siti che si avvalgono delle funzionalità di statistica del servizio Analytics non sono soggetti ad un obbligo specifico e distinto di informare gli utenti sulle finalità e di raccogliere il consenso per l'inserimento o la lettura di informazioni ottenute dall'intermediario dei cookies Analytics.

Si tratta di finalità proprie della società, è stato rilevato che nessuna informazione relativa ad utenti passivi è accessibile. Di conseguenza la società indica che gli utenti possono fare riferimento alla sua politica di gestione dei cookies. Tuttavia, in assenza di indicazioni sul sito visitato, ciò preventivamente all'inserimento dei cookies, la società non può validamente sostenere che l'utente sia stato informato della finalità del trattamento, né a fortiori del fatto che potesse esercitare il proprio consenso.

Da quanto precede risulta quindi che l'inserimento dei cookies non rientra tra le eccezioni previste ai paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 32-II, pertanto non è possibile considerare un preventivo rilascio di un consenso specifico dell'utente, da lui dato a seguito del rilascio di una informativa chiara e completa in merito alle finalità ed ai mezzi di opposizione, il tutto quindi costituisce un inadempimento degli obblighi che incombono sulla società.

In queste condizioni, emerge che la società non rispetta i suoi obblighi di ottenere il consenso dell'interessato prima di inserire nei suoi dispositivi di comunicazione elettronica o di accedervi tramite comunicazione elettronica, questa omissione riguarda tanto gli utenti attivi non autenticati che gli utenti passivi dei suoi servizi, vale a dire la grande maggioranza degli utenti interessati.

La società quindi non rispetta le esigenze di cui alla diffida e messa in mora su questo punto.

5. Sull'inadempimento di definire una durata di conservazione dei dati

L'articolo 6-5°)) della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 dispone che «*i dati sono conservati con una modalità che consente l'identificazione degli interessati per un periodo che non supera la durata necessaria alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati*».

Il relatore ritiene che la società non rispetta queste disposizioni né quanto stabilito dalla decisione della Presidente della CNIL, che la diffidava a definire una durata di conservazione dei dati raccolti presso i suoi utenti in funzione delle finalità perseguite in base alle diverse tipologie di trattamento operate.

In effetti, questa non aveva dato seguito alle richieste già formulate in tal senso dal G29, sebbene si fosse pubblicamente impegnata a rispettare tre tipi di durata di conservazione specifiche: la cancellazione dell'ultimo otetto degli indirizzi IP dai log dei server Google (9 mesi); la validità dei cookies depositati nei browser degli utenti (2 anni); l'anonimizzazione del numero del cookie nei log dei server Google (18 mesi). La società non ha stabilito alcuna durata di conservazione precisa per gli altri dati che raccoglie e tratta.

Per quanto concerne gli altri dati, la società sostiene di rispettare le disposizioni dell'articolo 6-5°).

- A tale proposito, la società ritiene, in primo luogo che non è tenuta a definire dei termini precisi e predeterminati in relazione alla durata dell'archiviazione dei dati. Essa sostiene che la legge non impone la definizione di una durata precisa, ma unicamente una obbligazione che essa stessa rispetterebbe di procedere ad una analisi di proporzionalità in funzione delle finalità per le quali i dati sono raccolti.

La formazione ristretta rileva, pertanto, che, sulla base degli elementi concreti, la risposta della società è evasiva e non gli consente di decidere se questa analisi di proporzionalità sia corretta, né se sia stata concretamente effettuata. Ad ogni modo, la durata di conservazione deve essere definita in funzione delle finalità per le quali i dati sono raccolti, e questi finalità non sono state preventivamente definite dalla società in modo adeguato, è dunque legittimo considerare che non rispetta le disposizioni dell'articolo 6-5°).

Inoltre, la società non contesta il fatto di non aver posto in essere alcuna politica di gestione di durate di conservazione definite e di meccanismi di cancellazione automatica. Essa sostiene di aver realizzato dei sistemi di backup affidabili per proteggere gli utenti contro la cancellazione accidentale o malevola delle loro informazioni. I periodi di conservazione legati alla soppressioni dei dati dipenderebbero, innanzitutto, dal servizio o dal sistema di backup utilizzato. Perntato, i dati di backup della società sono regolarmente soppressi tramite la distruzione delle chiavi di codifica, il che comporta l'inaccessibilità ai dati; procedendo a tale distruzione, la società rispetterebbe in tal modo alle disposizioni dell'articolo 6-5-°).

Su tale punto, è tuttavia opportuno richiamare che l'obbligo che la legge impone alla società di definire delle durate di conservazioni precise costituisce una garanzia fondamentale in materia di protezione della vita privata delle persona. Si tratta in effetti di evitare che dei dati riguardanti la loro intimità (files, email, foto, ecc.) siano conservati senza limiti, andando oltre ciò che ci si attenderebbe dalla società.

Tenuto conto dell'importanza di tale esigenza, la società non può avvalersi della sola adozione di politiche di sicurezza informatica, non supportata da elementi concreti, per rivendicare la conformità alla legge su questo punto. In effetti, la legge prevede espressamente che queste durate di conservazione debbano essere fissate in funzione delle *finalità* dei trattamenti. Esse quindi non possono dipendere da scadenze di un calendario di manutenzione informatica, ma da una valutazione effettiva della vita privata degli utenti.

La formazione ristretta considera dunque che incombe sulla società l'obbligo di definire delle durate precise per gli insiemi di dati che essa tratta. Una tale misura si impone a maggior ragione per le persone che non sono state chiaramente informate dell'ampiezza dei dati trattati.

- La società sostiene di comunicare la durata di conservazione operata agli utenti quando necessario, come ha fatto per l'anonimizzazione degli indirizzi IP dopo 9 mesi e quella dei cookies dei log di server dopo 18 mesi.

Per alcuni componenti dei suoi servizi, sostiene di applicare delle durate di conservazione molto più brevi, compatibili con la finalità di trattamento – che tuttavia non precisa.

In ogni caso, sostiene che, la relazione le collega la società agli utenti implica che costoro utilizzando uno o più componenti, è legittimo che essa conservi i loro dati, «*per consentirgli di continuare ad utilizzare senza interruzione i diversi componenti del servizio Google*». La durata di conservazione varia quindi in funzione della persona fisica, al punto che una durata di conservazione imposta in modo arbitrario sarebbe inappropriata ed addirittura, secondo essa, contro la legge «informatica e libertà».

La formazione ristretta non ritiene di poter accettare tale interpretazione.

Nonostante quanto affermato dalla società, i criteri secondo i quali essa determina la durata di conservazione dei dati dei suoi utenti restano poco chiari ed indeterminati; di fatto non soddisfano le esigenze della legge.

L'individuazione di durate di conservazioni definite non può avere ad oggetto né per effetto di cancellare i dati degli utenti mentre essi li stanno ancora utilizzando. In effetti, il punto di partenza della durata di conservazione non è in funzione della data di raccolta, ma della cancellazione dell'account dell'utente. La determinazione di questo punto di partenza dunque, autorizza la società a conservare questi dati per anni se necessario. Contrariamente a quanto sostiene la società, non sussiste alcun carattere di arbitrarietà.

In ogni caso, compete alla Commissione di verificare in quali condizioni la società tratta i dati sui i quali gli utenti non hanno più alcun controllo e che presumibilmente la società avrebbe dovuto cancellare. Questo è il motivo per il quale la società è tenuta ad indicare alla Commissione quali sono le durate di conservazione applicate ai dati raccolti, anche se non sono indicate agli utenti.

- Infine, la società sostiene che se la CNIL ritiene che essa non rispetti le disposizioni dell'articolo 6-5°) della legge, è tenuta a dimostrare, per ogni categoria di dato personale, il fondamento giuridico della sua posizione.

Ora, in assenza di determinazione delle finalità precise per ciascun trattamento operato, la società non può richiedere che la Commissione indichi tali durate di conservazione.

Alla luce di quanto precede, la formazione ristretta prende atto che la società non rispetta le disposizioni dell'articolo 6-5°) della legge né i termini della diffida messa in mora su questo punto.

6. Sulla violazione dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1978

Le regole di riservatezza della società, nella loro versione applicabile al termine del periodo imposto dalla messa in moda, ossia dal 27 settembre 2013, prevedono che «*le informazioni personali da voi fornite per uno dei nostri servizi possono essere combinate con quelle relative ad altri servizi Google (ivi comprese informazioni personali), ad esempio per facilitare la condivisione delle vostre informazioni con le persone che conoscete. L'incrocio dei dati provenienti dai cookies DoubleClick con i dati per consentono la vostra identificazione non è possibile in assenza di vostro espresso consenso*».

Questa disposizione autorizza la società a procedere all'incrocio di tutti i dati personali raccolti presso gli utenti tramite i suoi servizi, che siano autenticati, non autenticati o passivi., che si tratti di un unico utente o di più utenti.

Di conseguenza, per quanto riguarda gli **utenti autenticati**, i dati riportati in un account possono essere associati ai dati derivanti dall'utilizzo di tutti i suoi servizi da questo utente; questi dati potrebbero quindi essere utilizzati dall'insieme di questi servizi, anche se non siano accessibili agli utenti autenticati o a tutte le categorie di utenti dei servizi della società. I dati relativi agli **utenti attivi non autenticati** che la società raccoglie tramite i cookies PREF e Analytics su tutti i siti, i

cookies NID dei servizi Google Search e Google Map, icookies DoubleClick di YouTube, ecc, saranno allo stesso modo combinati tra loro, così come i dati relativi ai cookies DoubleClick e Analytics che comprendono informazioni sulle visite dell'utente su siti terzi. Questi dati saranno associati tra loro ed utilizzati per tutti gli altri servizi, ad esempio per personalizzare i risultati di ricerca. Quanto ai dataset che la società raccoglierà attraverso questi cookies sui soli **utenti passivi**, questi saranno combinati tra loro per fini di analisi, pubblicità personalizzate o sviluppo di prodotti.

-Tali combinazioni sono sottoposte all'applicazione dell'articolo 7 della Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 le cui disposizioni prevedono che, per essere operati, tali trattamenti devono *«aver ottenuti il consenso della persona interessata o soddisfare ad una delle seguenti condizioni: (...) 4°) L'esecuzione, a seguito di un contratto di cui l'interessato è parte, o di obbligazioni contrattuali richieste da quest'ultimo; 5°) La realizzazione dell'interesse legittimo seguito dal titolare del trattamento o dal destinatario, con il limite di non violare l'interesse o gli interessi e le libertà fondamentali degli interessati»*.

La Presidente della Commissione ha ritenuto che la società abbia effettuato questa combinazione di dati senza rispettare questi imperativi. Di conseguenza l'ha diffidato a *«non procedere, in assenza di un fondamento giuridico, alla combinazione potenzialmente illimitata di dati personali degli utenti, indipendentemente dal loro status»*.

- La società, da parte sua, si difende sostenendo di non violare la legge su questo punto. Essa sostiene al contrario che può basarsi su diversi criteri dell'articolo 7 della legge per provare la legittimità dei trattamenti effettuati, che variano in funzione della natura dei dati, del trattamento e del rapporto intercorrente con gli utenti, ed, in maniera più generale delle circostanze. In molti casi, essa ritiene di potersi anche basare su molti di questi criteri per poter legittimare un operazione di trattamento di dati.

Compete quindi alla formazione ristretta di pronunciarsi sulla validità di ciascuno dei fondamenti che la società invoca per legittimare la combinazione di dati effettuata.

- In primo luogo, la società sostiene che può avvalersi della raccolta del **consenso degli utenti** in molti casi.

Per quanto riguarda gli utenti autenticati, il consenso si manifesterebbe con la selezione, da parte dell'utente, della casella delle condizioni di utilizzo e delle regole di riservatezza. Questo consenso sarebbe evidenziato dal fatto che le informazioni date con le regole sarebbero sufficientemente precise sulle operazioni di trattamento di dati.

La formazione ristretta ricorda che la validità del consenso dell'utente soggiace alla tripla condizione che sia espresso in modo libero, specifico ed informato, come previsto dall'articolo 2(h) della direttiva 95/46/CE.

Nel caso di specie, essa rileva che la menzione della facoltà di combinazione appare al centro delle regole di riservatezza, nella terza parte della rubrica intitolata *«Come utilizziamo i dati raccolti»*. Questa informazione, pur riguardando una modifica essenziale della politica di riservatezza della società, non è accessibile immediatamente agli utenti. Inoltre, non si distingue dalle altre regole, e risulta generica, particolarmente per quanto concerne la descrizione dei trattamenti effettuati, come detto in precedenza. E' dunque impossibile considerare nel caso di specie che il semplice fatto di cliccare la casella *«Accetto»* delle condizioni di utilizzo possa essere considerata come un consenso esplicito e specifico a queste operazioni.

Inoltre, accontentandosi di prevedere che *«le informazioni personali che fornite per uno dei nostri servizi sono suscettibili di essere combinati con quelle derivanti da altri servizi Google (ivi comprese alcune informazioni personali), ad esempio per facilitare la condivisione delle vostre informazioni con le persone che conoscete»*, la società non ha precisato in modo sufficiente la natura della combinazione che conta di operare sui dati personali degli utenti in modo tale da poter ritenere che questi ultimi siano stati messi in grado di comprendere la portata del loro consenso.

In particolare, è emerso che i dati che un utente genererà quando successivamente sarà autenticato, attivo non autenticato (anche dopo la disconnessione dal suo account) o ancora passivo (ossia quando visiterà dei siti terzi che integrano una utilità di Google come DoubleClick o il pulsante +1) saranno combinati tra loro. A questo punto, è impossibile sostenere che la formulazione generica risultante nelle regole di riservatezza consenta all'utente autenticato che si sarà disconnesso di comprendere che i suoi dati continueranno ad essere trattati ed elaborati dalla società unitamente a quelli che figurano nel suo account personale.

La società è ancor meno legittimata a sostenere che l'utilizzatore sia stato chiaramente informato della portata del suo consenso in quanto essa non elenca la lista integrale dei servizi proposti e che saranno interessati dall'elaborazione dei dati.

In aggiunta, la formazione ristretta rileva che la società rivendica il fatto che «*il crosscheck dei dati provenienti dai cookies DoubleCheck con i dati che permettono di identificarvi non è possibile se non previo esplicito consenso*». Sul punto la società tratterà l'insieme dei dati di navigazione derivanti dai siti terzi che integrano l'utilità DoubleClick per creare dei profili degli utenti a fini di campagne pubblicitarie mirate, indipendentemente dal fatto che gli interessati siano o meno utenti autenticati. I dati raccolti in questo modo saranno associati ai dati che risultano negli accounts degli utenti Google quando gli interessati effettueranno successivi accessi a servizi che richiedono la preventiva autenticazione, ed inoltre il loro consenso specifico non sarà raccolto. Dunque la società non apporta alcun elemento di prova a sua difesa su questo punto, che possa consentirle di avvalersi delle sue regole di riservatezza.

Per quanto riguarda gli utenti non autenticati, la società sostiene che il consenso degli utenti si materializza attraverso l'utilizzo continuo del servizio Google, in conformità con le condizioni di utilizzo, che il loro consenso relativamente ai cookies sarebbe raccolto tramite avvisi e meccanismi specifici e che un consenso più dettagliato può occasionalmente essere richiesto al momento della raccolta o dell'utilizzo dei dati quando essa lo riterrà necessario e/o opportuno.

Su questo punto, la formazione ristretta non ritiene che il solo utilizzo di un servizio possa essere considerato come consenso da parte di un utente non autenticato al trattamento dei suoi dati né, *a fortiori*, alla loro elaborazione, in quanto non è stato messo preventivamente in condizione di avere conoscenza delle condizioni di utilizzo o delle regole di riservatezza su tale punto.

Allo stesso modo, è impossibile sostenere qualsiasi consenso da parte degli utenti che non hanno avuto conoscenza lacuna del fatto che i loro dati sarebbero stati raccolti in occasione della loro navigazione su siti terzi mediante una utilità di Google o a seguito dell'invio di un messaggio ad un utente Gmail.

Così che l'informazione relativa alla elaborazione dei dati degli utenti non risulta sufficientemente visibile affinché la validità delle regole di riservatezza possa essere preso in considerazione un consenso esplicito e palese da parte degli utenti autenticati e passivi.

Il criterio di conoscenza degli utenti non può dunque essere rivendicato dalla società per legittimare l'elaborazione dei loro dati, indipendentemente dalla loro natura.

A questo riguardo, la formazione ristretta constata che né gli utenti attivi non autenticati né gli utenti passivi abbiano mai accettato le condizioni di utilizzo della società. In assenza di un contratto che li vincola alla società, i loro dati non possono essere dunque considerati utilizzabili nel quadro dell'esecuzione di un contratto.

Inoltre, la formazione ristretta rileva che l'eventuale elaborazione dei dati degli utenti non è assolutamente necessaria per l'esecuzione di un contratto che società sostiene esistere. In effetti, come riportano le regole di riservatezza, l'elaborazione dei dati degli utenti sarebbe soltanto «*suscettibile*» di verificarsi, «*ad esempio per agevolare la condivisione delle vostre informazioni con le persone che conoscete*». Questo esempio illustra in modo chiaro che il trattamento di questi dati non è «*necessario*» affinché la società possa eseguire il contratto con gli utenti.

Il criterio di esecuzione di un contratto non può dunque essere invocato dalla società per legittimare l'elaborazione dei dati degli utenti, quale che sia il loro status.

- La società infine in sostiene che si tratta di un suo **legittimo interesse** di poter procedere all'elaborazione dei dati dei suoi utenti (che siano autenticati o meno) al fine di poter garantire loro una migliore qualità dei servizi. Essa sostiene che i suoi interessi convergono con quelli degli utenti che desiderano utilizzare i suoi servizi e beneficiare di una migliore qualità, al punto tale che, anche i loro interessi legittimi si uniscono, con i propri e quindi non possono che essere considerati che come «*legittimi*».

Di fatto, i miglioramenti della qualità dei suoi servizi rilevano in modo incontestabile come interesse della società che possono essere considerati come legittimi ai sensi della legge.

Pertanto, la formazione ristretta ritiene che la società ha previsto di procedere ad una elaborazione potenzialmente illimitata di tutti i dati raccolti su ciascun utente, quale che sia il suo status, e che non abbia determinato la durata di conservazione che sarebbe applicabile. Questa elaborazione dunque per sua natura ignora quelli che sono gli interessi degli utenti ed i loro diritti in relazione alla vita privata.

Compete dunque alla formazione ristretta di giudicare se l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate siano sufficientemente garantiti per mantenere l'equilibrio che prescrive il legislatore tra le due categorie di interessi contrapposti.

Da parte sua, la società sostiene che il suo interesse legittimo non infrange i diritti e gli interessi degli utenti in quanto essa ha messo a disposizione delle funzioni per esercitare i loro diritti, così come delle informazioni dettagliate nelle sue regole di riservatezza e negli avvisi applicabili ad alcuni servizi.

Su questo punto, la formazione ristretta rileva che la società ha effettivamente sviluppato delle funzioni miranti a consentire agli utenti di esercitare un controllo sulla raccolta e sul trattamento dei loro dati, ma che la loro portata e la loro presentazione non sono in grado di rendere effettivo questo controllo per tutti gli utenti, quale che sia il loro status.

Ad esempio, il «Google Dashboard» che consente di visualizzare i dati associati all'account Google è disponibile ai soli utenti autenticati. Se permette a questi ultimi di disattivare o cancellare la cronologia delle loro ricerche nel loro account, non consente d'altra parte di cancellare tutti i dati relativi ai log dei server di Google.

La funzione detta di visualizzazione del profilo pubblicitario, che consente di accedere all'insieme degli utenti della società, in modo aggregato, non è indicata sulla pagina principale della politica di riservatezza, come accadeva fino al 1° marzo 2012. Per accedervi, l'utente deve navigare per diverse rubriche successive, il cui titolo non consente sempre di comprendere che ci si riferisce ad una funzione che consente di modulare la portata della pubblicità mostrata agli utenti in base al tipo di utente stesso («regole e principi», poi «pubblicità» nella rubrica «alcune informazioni di natura tecnica», infine «parametri degli annunci»).

In ogni caso, questo modulo non consente agli utenti autenticati di controllare in modo effettivo l'elaborazione dei loro dati, ed ancor meno di opporsi, in quanto questi non possono cancellare o disattivare la cronologia di navigazione ed i centri di interesse che la società gli ha attribuito in funzione del loro comportamento online.

Quanto agli utenti non autenticati (attivi o passivi), questi possono gestire solo i criteri di targeting pubblicitario che li riguardano, vale a dire disattivare le pubblicità o opporsi all'inserimento dei cookies DoubleClick. Inoltre, questo modulo non funziona su tutti gli apparecchi, in particolare sugli smartphones, e, ad ogni modo, non consente agli utenti di opporsi al trattamento dell'insieme dei loro dati.

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la società, i diritti di cui beneficiano gli utenti non confermano affatto «*un ampio potere di controllo, al momento del rilascio dei dati e sul modo in cui sono utilizzati*» e non «*gli consentono di modificare, limitare o cessare un trattamento dei loro dati*».

La formazione ristretta ritiene dunque che la società non può avvalersi, per i suoi utenti, per ottenere il loro consenso, della necessità di eseguire un contratto o di una sorta di equilibrio tra il suo interesse legittimo ed i diritti fondamentali degli utenti.

Essa dunque non rispetta le disposizioni dell'articolo 7 della legge né i termini di diffida e messa in mora su questo punto.

– Sulle violazioni contestate

In conseguenza, vista la persistenza delle violazioni summenzionate, preventivamente constatate nella diffida e messa in mora emessa dalla Presidente della Commissione il 10 giugno 2013, viene emessa contro la società Google Inc. una sanzione pecuniaria ammontante a 150.000 € (centocinquantamila euro).

La formazione ristretta ha nel contempo deciso di rendere la sua decisione pubblica sul sito internet della Commissione.

Inoltre, tenuto conto del carattere numericamente rilevante dei dati raccolti dalla società, del numero importante ed indeterminato di persone interessate, che non sono messe in condizione di opporsi o di essere informate, la formazione ristretta ritiene necessaria la pubblicazione di questa decisione sul sito Google.fr.

PER QUESTI MOTIVI

Conformemente al comma 1 dell'articolo 45 della legge 6 gennaio 1978, la formazione ristretta della CNIL, dopo aver deliberato, decide di pronunciare contro la società Google Inc. una sanzione pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamilaeuro).

Decide inoltre di rendere la sua decisione pubblica sul sito internet della Commissione.

Infine ordina alla società di pubblicare a sue spese, sul suo servizio di comunicazione al pubblico online accessibile all'indirizzo <https://www.google.fr>, il seguente testo:

«Comunicato: la formazione ristretta della Commissione Nazionale dell'Informatica e delle Libertà ha condannato la società Google a 150.000 euro di ammenda per violazioni relative alle refole di protezione dei dati personali come stabilite dalle legge «informatica e libertà». Decisione rinvenibile al seguente indirizzo <http://www.cnil.fr/linstitution/missions/sanctionner/google/> ».

La pubblicazione di questo comunicato sarà effettuata con le seguenti modalità:

- La pubblicazione è ordinata per una durata di quarantotto consecutive a partire dalle 8.00 ora di Parigi (Francia), il settimo giorno seguente la notifica della presente deliberazione.
- Il comunicato apparirà in una inserzione specificata sulla pagina accessibile all'indirizzo <https://www.google.fr>. Questa inserzione sarà inserita sotto il pulsante «Ricerca Google» e «Mi sento fortunato» e nel piè pagina che include le informazioni relative all'utilizzo dei cookies. Sarà centrata verticalmente ed orizzontalmente.
- Il testo pubblicato avrà il formato utilizzato dalla società per le sue informazioni di piè pagina.
- Il testo dell'inserzione sarà pubblicato in una dimensione di carattere che non dovrà essere inferiore a 13 punti Arial, sans serif. Il colore rgb (177,68,54) sarà utilizzato per la parola «Comunicato». Il colore rgb (102,102,102,) sarà usato per il restante testo inclusi gli ipertesti.
- L'inserzione riprodurrà fedelmente il seguente testo: «Comunicato: la formazione ristretta della Commissione Nazionale dell'Informatica e delle Libertà ha condannato la società Google a 150.000 euro di ammenda per violazioni relative alle refole di protezione dei dati personali come stabilite dalle legge «informatica e libertà». Decisione rinvenibile al seguente indirizzo <http://www.cnil.fr/linstitution/missions/sanctionner/google/> ».
- Il testo <http://www.cnil.fr/linstitution/missions/sanctionner/google/> dovrà essere attivo.
- Al termine del periodo prestabilito come sopra, la società procederà all'eliminazione del testo dell'inserzione.

La società Google Inc. ha un termine di due mesi a partire dal giorno della notifica della presente decisione per ricorrere al Consiglio di Stato.

Parigi, il 3 gennaio 2014

La presidente della formazione ristretta
Claire DAVAL

www.giulianodeluca.it